

**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E  
LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica (di seguito "Ministero") e la Guardia di Finanza (di seguito "Corpo"), di seguito denominati congiuntamente anche "Parti":

- VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2 bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
- VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" e, in particolare, l'articolo 36, nonché il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, concernenti le comunicazioni alla Guardia di finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
- VISTA la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "*Disposizioni per la difesa del mare*" che prevede disposizioni per la difesa del mare, ponendo le relative attività in capo all'allora Ministero della marina mercantile, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*" con particolare riferimento all'articolo 8, comma 4, che dispone che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale, tra gli altri, degli appositi Reparti della Guardia di finanza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTA la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di*

*esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”;*

- VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitari*” e, in particolare, l’articolo 55, comma 1, concernente l’istituzione del Nucleo Speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza e, in particolare, l’articolo 6, concernente l’istituzione del Comando dei Reparti Speciali;
- VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e, in particolare, l’articolo 1 e l’articolo 2, comma 2, lettera e), che, rispettivamente, attribuiscono al Corpo il ruolo di “Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge” e riconoscono ad esso compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, nonché l’articolo 3, che prevede che la Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, può collaborare, previa intese con il Comando Generale, con gli Organi Istituzionali, le Autorità indipendenti e gli Enti che ne facciano richiesta;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 4, commi 1 e 2, nonché gli articoli 14 e 16, che definiscono la netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attribuite agli Organi di governo e le attività di gestione amministrativa e poteri di spesa attribuiti ai Dirigenti;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche “Codice”) come modificato per effetto del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” con particolare riguardo agli articoli 135, comma 2, 195, comma 5, e 312, comma 2, che stabiliscono il concorso del Corpo nelle attività di sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della specifica normativa;
- VISTO l’articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” che, nel prevedere la facoltà di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, di cui all’articolo 545, ha esteso al Corpo, in quanto compatibili, le pertinenti norme del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

- VISTO l'articolo 25, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" che attribuisce al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie il compito di svolgere "analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea", con facoltà di avvalersi, a tali fini, delle potestà previste dalla disciplina antiriciclaggio;
- VISTO l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*" il quale prevede la funzione concorsuale del Corpo negli interventi ispettivi a richiesta del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*" e, in particolare, il paragrafo 1.6, in tema di "Sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare";
- VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*" che prevede il coinvolgimento del Corpo, in quanto parte integrante delle Forze armate dello Stato e Forza di polizia, tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riguardo all'art. 47, recante "Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia";
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,*

*nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che aggiorna e modifica la direttiva 2003/87/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 7 “Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza” che, al comma 8, prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 29 luglio 2021, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;
- VISTO l’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente l’istituzione dell’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
- VISTO il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.157 relativo alla semplificazione e al riordino del sistema di vigilanza del mercato;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge n. 204 del 16 dicembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica;
- VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), con particolare riferimento all’articolo 19, comma 4 relativo alla condivisione delle

informazioni contenute nel RENTRI con altri enti, amministrazioni e organi di controllo accreditati per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;

VISTO il Decreto ministeriale del 1° giugno 2023, n. 184, concernente l'attribuzione di competenze al Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica nel settore della sicurezza energetica;

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Guardia di finanza, stipulato in data 25 gennaio 2021, con durata triennale;

CONSIDERATO che le attività qui previste per il Corpo della Guardia di finanza devono essere intese come complementari e non sovrapponibili con quelle affidate al Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica nel settore della sicurezza energetica, ai sensi della Direttiva del 1° giugno 2023, n. 184 sopra citata;

CONSIDERATO l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026;

CONSIDERATO che è necessario sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni, tramite il coinvolgimento delle scuole, al valore civile ed educativo della legalità economica;

RITENUTO di voler procedere alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa,

#### CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:

#### Articolo 1 (Oggetto della collaborazione)

1. Il Ministero e il Corpo, nel rispetto del quadro normativo vigente e delle attribuzioni specifiche delle Forze di polizia, collaborano al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività svolte in base alle rispettive competenze.
2. Tenuto conto degli ambiti di competenza del Ministero e delle funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo, la collaborazione si sviluppa, nei termini di cui al presente protocollo, con prioritario riferimento alle esigenze di ricerca, prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari correlati:
  - a. ad attività di concorso in materia di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali, anche attraverso la componente aeronavale del Corpo;
  - b. all'erogazione delle risorse nazionali ed europee di competenza del Ministero, con particolare riferimento agli incentivi in attuazione del "Piano nazionale integrato energia e clima" (PNIEC), ai fondi per la cooperazione internazionale, per iniziative sullo sviluppo sostenibile e sulle bonifiche, per programmi sperimentali a valere sulle risorse dell'Emission Trading System (ETS), nonché ai trasferimenti a enti parco, aree marine protette, società in house, consorzi, autorità di bacino e associazioni di protezione ambientale, nonché ad istituti ed enti vigilati;

- c. alle attività in materia di vigilanza del mercato, nei settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.157;
  - d. alla tutela dei mercati relativi all'approvvigionamento, all'efficienza e alla competitività energetica, a situazioni speculative connesse a crisi ed emergenze energetiche, all'autorizzazione, alla promozione e alla gestione degli impianti di energie rinnovabili e dei relativi incentivi, nonché all'autorizzazione e gestione per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi;
  - e. alla tutela dei mercati relativi allo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità previsto dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 e successive modifiche.
3. In linea con la finalità di cui al comma 2, previo raccordo con le modalità previste all'articolo 2, le Parti si riservano di valutare forme di collaborazione anche ulteriori che, in aderenza al principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle attività di gestione, ex art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, troveranno la loro definizione di dettaglio nell'ambito di separate convenzioni con le competenti Direzioni Generali del Ministero, previo nullaosta dipartimentale, correlate agli aspetti di mutuo beneficio.
  4. La collaborazione sarà svolta tenendo conto degli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

## Articolo 2 (Referenti della collaborazione)

1. L'attività di collaborazione è sviluppata secondo le linee programmatiche concordate tra:
  - a. per il Corpo, il Capo di Stato Maggiore della Guardia di finanza, o suo delegato;
  - b. per il Ministero, il Capo di Gabinetto o suo delegato.
2. Sul piano esecutivo, i referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:
  - a. per il Corpo:
    - (1) ai fini del coordinamento delle attività in materia di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il Capo della Centrale Operativa del Comando Generale;
    - (2) con riguardo agli aspetti di rispettiva competenza per il coordinamento delle attività di collaborazione in ordine all'erogazione delle risorse nazionali ed europee di competenza del Ministero, di vigilanza del mercato e di tutela di quelli relativi all'approvvigionamento, all'efficienza e alla competitività energetica, di cui all'art. 1, comma 2, lettere b., c., d. ed e. i Comandanti del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali, del Nucleo Speciale Antitrust e del Nucleo Speciale Beni e Servizi;

- b. per il Ministero, *ratione materiae*, i rispettivi direttori delle Direzioni generali o loro delegati, previo nullaosta dipartimentale.
3. Nel contesto delle linee strategiche e programmatiche definite ai sensi dei commi 1 e 2, le strutture amministrative ministeriali, nell'ambito della loro autonomia gestionale, e i competenti Comandi del Corpo potranno stipulare eventuali atti convenzionali, a mente del comma 3 del medesimo articolo 1.

### Articolo 3

(Ufficiale di collegamento e personale della Guardia di finanza presso il Ministero)

1. Al fine di assicurare, in esecuzione delle linee strategiche e programmatiche definite ai sensi dell'articolo 2, un costante raccordo tra il Ministero, il Comando Generale della Guardia di finanza, i Reparti interessati dall'attuazione del presente protocollo è assegnato presso il Ministero un Ufficiale con funzioni di collegamento, che si avvale di un contingente di n. 7 unità di personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari.
2. Eventuali ulteriori unità di personale della Guardia di finanza sono determinate, nell'ambito della condivisione delle linee strategiche e programmatiche, secondo quanto previsto all'articolo 2.
3. Il Ministero mette a disposizione dell'Ufficiale di collegamento spazi e strumenti per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, nonché assicura l'accesso alle banche dati ritenute utili a garantire la proficuità della relazione operativa, negli ambiti di cui all'articolo 1 e in quelli che potranno essere ulteriormente definiti ai sensi dell'articolo 2.

### Articolo 4

(Attività di collaborazione in materia di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali)

1. Nell'ambito delle attività di collaborazione previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a., del presente protocollo e in esecuzione delle linee strategiche concordate ai sensi dell'articolo 2, la componente aeronavale della Guardia di finanza può pianificare ed effettuare mirate attività operative finalizzate al concorso per il contrasto degli illeciti perpetrati in campo ambientale, sulla base di modalità di volta in volta concordate con il Ministero in appositi "Piani Operativi d'Intervento", di seguito "P.O.I."
2. I P.O.I, redatti sulla base di specifici report d'analisi di rischio predisposti dal Ministero o di input investigativi acquisiti dal Corpo e formalizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente protocollo, definiscono le modalità esecutive di dettaglio, comprendendo l'attività di volo e di navigazione a cura del Corpo e l'interpretazione dei dati con il supporto delle strutture scientifiche individuate dal Ministero.
3. I reparti navali del Corpo dotati di Vedette Costiere a propulsione ibrida nelle cui circoscrizioni di servizio rientrano le aree naturali marine protette interdette alla navigazione a motore, potranno garantire la vigilanza delle acque ad esse contigue, mediante l'impiego delle predette unità navali in assetto *green*.

## Articolo 5

(Attività di collaborazione in materia di spesa pubblica e tutela dei mercati)

1. Per garantire l'effettività della collaborazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettere b., c., d. ed e. del presente protocollo, le competenti strutture ministeriali, avvalendosi dell'Ufficiale di collegamento:
  - a. mettono a disposizione dei Nuclei Speciali *ratione materiae*, anche telematicamente, dati, notizie, informazioni qualificate e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, relative alle risorse erogate;
  - b. possono motivatamente e circostanziatamente segnalare le misure e/o i contesti su cui ritengono opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e controllo, fornendo ogni informazione ed elemento ritenuti utili e/o necessari allo sviluppo di approfondimenti;
  - c. partecipano tutte le circostanze rilevanti e le notizie utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate.
2. Ferma restando l'autonoma potestà di analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, nonché di quelli acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, il Nucleo Speciale competente *ratione materiae*:
  - a. ove non proceda direttamente, assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento dei Reparti operativi territorialmente competenti, ovvero dei Reparti Speciali competenti per materia - i quali agiscono anche mediante attivazione degli altri Reparti del Corpo - per lo sviluppo delle attività di analisi, accertamento e degli interventi d'iniziativa ritenuti opportuni;
  - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnala all'Ufficio di Gabinetto del Ministero, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo e limitatamente alle informazioni strumentali a tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi.
3. L'Ufficio di Gabinetto del Ministero, a sua volta, comunica al Nucleo Speciale competente *ratione materiae* eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

## Articolo 6

(Accesso alle banche dati)

1. Il Ministero mette a disposizione, secondo specifiche modalità concordate tra le Parti con separate convenzioni tecniche, il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo, prevedendo, in ogni caso, l'accesso federato e/o la cooperazione applicativa e adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

#### Articolo 7 (Profili didattici e formativi)

1. Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare procedure operative coordinate, efficaci e complementari, il Ministero e il Corpo organizzano incontri, seminari e interventi formativi, comuni o rivolti ai rispettivi dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività.
2. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata compatibilmente con i Piani di formazione approvati dal Ministero e dal Corpo, in base ai rispettivi ordinamenti.

#### Articolo 8 (Diffusione dei risultati)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco durante la vigenza ovvero esecuzione del presente protocollo, ad eccezione di informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione ovvero salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi dei contenuti del presente Protocollo nonché delle iniziative e dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso è previamente concordata tra le Parti.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Protocollo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Protocollo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative.

#### Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni acquisite nell'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo sono utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Parti.
2. La realizzazione dell'interscambio informativo di cui all'articolo 3 e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo, sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto legislativo n. 101 del 2018.

3. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti.
4. La trasmissione delle informazioni di cui al presente protocollo è effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo modalità da concordarsi, in linea con il comma 2 del presente articolo, tra i referenti sul piano esecutivo di cui all'articolo 2. comma 2.
5. L'accesso alle banche dati di cui all'articolo 6 avviene esclusivamente secondo le finalità di prevenzione e repressione dei reati e con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti, la tracciabilità degli accessi e delle operazioni e senza che siano raccolti più dati di quanti ne siano effettivamente necessari per la finalità del trattamento stesso, mantenendoli per il tempo strettamente essenziale per raggiungere tale scopo ed evitandone duplicazioni.

Articolo 10  
(Decorrenza e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata.
2. In qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 11  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma,

per  
**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

*F.to digitalmente*  
IL MINISTRO  
On. Gilberto Pichetto Fratin

per  
**LA GUARDIA DI FINANZA**

*F.to digitalmente*  
IL COMANDANTE GENERALE  
Gen. C.A. Andrea De Gennaro